


il documento

6 Educazione stradale per i ragazzi romani

L'assessorato alle politiche educative del Comune di Roma e il ministero dei Lavori Pubblici promuovono per il terzo anno consecutivo l'iniziativa «Occhio al semaforo», una campagna di educazione stradale per i giovani delle scuole medie. Gli studenti delle superiori, appositamente preparati da volontari della Cri faranno da tutor ai ragazzi delle medie inferiori.



Lombardia ricostruisce scuola in Kosovo

Una struttura parascolastica del Kosovo sarà ricostruita grazie all'intervento della Regione Lombardia. La Giunta regionale ha infatti stanziato 264 milioni che saranno devoluti alla Iscos/Cisl, un istituto lombardo che opera nel campo della cooperazione internazionale, per il rifacimento totale della copertura dell'edificio. Questa struttura è situata a Kline nella regione kosovara di Pec.

Il regolamento

PUBBLICHIAMO LA SECONDA E ULTIMA PARTE DEL NUOVO REGOLAMENTO CHE «ALLEGGERISCE» LA STRUTTURA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RENDENDO PIÙ ADEGUATO ALLASCUOLA DELL'AUTONOMIA. CON IL TRAMONTO DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO SPARISCONO ANCHE I PROVVEDITORATI. MOLTI COMPITI VENGONO TRASFERITI A STRUTTURE SU BASE REGIONALE

CAPO II

Uffici dell'amministrazione centrale e periferica

Articolo 9
(Articolazione del Ministero)

1. Il Ministero a livello centrale è articolato in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito di ciascun dipartimento sono individuate tre aree di funzioni omogenee la cui direzione è affidata a dirigenti di livello dirigenziale generale.
3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economici, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero, a livello periferico, è articolato in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna Regione. Tali uffici si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.

5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei capi di dipartimento, e dei dirigenti generali preposti ai servizi di cui all'articolo 12, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, le loro eventuali suddivisioni in unità funzionali, e i loro compiti.

6. Ciascun dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza.

7. Sui provvedimenti di attuazione del presente capo aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.

Articolo 10
(Attribuzioni dei capi dei dipartimenti)

1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del ministro.
2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il Capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più aree, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti di area.
3. Il Capo del dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 a mezzo di uffici posti alle sue dirette dipendenze.

Articolo 11
(Dipart. per lo sviluppo dell'istruzione)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione esercita i compiti relativi: agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia dello status dello studente; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione della priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione; alla definizione degli indirizzi generali in materia di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione. Al Dipartimento è inoltre affidata l'attività relativa alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Il Dipartimento, cura, di concerto con il dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la cooperazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Nell'ambito del dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative: a) agli ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami, le certificazioni e i titoli di studio, alla ricerca e all'innovazione; b) alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola; c) alle relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali. A ciascuna di tali aree o a più aree tra loro accorpate corrispondono gli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 12
(Dipartimento per i servizi nel territorio)

1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio esercita i

compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli su tutto il territorio nazionale; alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione; all'attuazione delle direttive del ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero nonché al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attività della consultazione nazionale degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi non statali e sulle scuole straniere in Italia; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e

4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 13
(Servizi)

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Il servizio per gli affari economici svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; anche avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazioni ed assetto, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e

zative del Ministero.

4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Internet; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14
(Uffici scolastici regionali)

1. In ciascun capoluogo di Regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici delle sovrintendenze scolastiche, che



integrazione degli studenti immigrati. Il Dipartimento per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e i servizi dell'amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi nella materia all'amministrazione periferica. Al Dipartimento sono inoltre affidate, fatte comunque salve le competenze delle Regioni, tutte le competenze dell'amministrazione della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione: educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. Il Dipartimento, nel rispetto delle competenze delle Regioni, segue i problemi generali del territorio e segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica, ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Il Dipartimento esercita la vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», sull'Ente nazionale di assistenza magistrale e sull'Opera nazionale Montessori.

2. Nell'ambito del dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative: a) agli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio nazionale, ivi compresi i servizi per l'integrazione e l'accoglienza; b) alle politiche giovanili, all'istruzione post-secondaria, all'educazione e istruzione permanente degli adulti, ai percorsi integrati di istruzione e formazione; c) al personale della scuola e dell'amministrazione. A tali aree o a più aree tra loro accorpate corrispondono gli uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo

provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo; sovrintende alla gestione dei servizi generali dell'amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale; da consulenza legale all'amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze in materie spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche.

3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni, agli sviluppi e ai rinnovi contrattuali; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio è allocato l'ufficio statistico del Ministero che, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organiche

sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale del presente regolamento, o non conferite alle Regioni e agli enti locali.

2. L'ufficio scolastico regionale, sentita la Regione, provvede all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome.

3. L'ufficio scolastico regionale si apporta con ambedue i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sul raggiungimento dei livelli di efficacia e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; promuove la ricognizione delle esigenze formative di ciascuna regione; formula al servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e ai dipartimenti le proprie richieste in ordine all'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale della scuola; esercita tutte le competenze, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione; intrattiene rapporti con la Regione e con gli enti locali per le materie rientranti nella competenza statale relative all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti, alla rete delle scuole, al loro dimensionamento, al tipo di offerta di istruzione, alle scuole e corsi non statali, alle scuole straniere in Italia; raccoglie, diffonde e trasmette i flussi informativi da e verso l'amministrazione centrale; rende capillare sul territorio l'accesso alle informazioni, mediante intese, di uffici pubblici di altre amministrazioni e di organizzazioni di volontariato; per l'assolvimento delle funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche gli uffici scolastici regionali si avvalgono an-

che degli Istituti regionali di ricerca educativa.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituito l'organo collegiale a composizione mista a norma dell'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.

5. Il potere di proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del dec. leg. 30 luglio 1999, n. 300 è esercitato, nei confronti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali dal capo del dipartimento del territorio, sentito il capo del dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.

6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

Articolo 15
(Uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici scolastici regionali)

1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'art. 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, le loro eventuali suddivisioni in unità funzionali, e i loro compiti.
2. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale con proprio atto, da adottarsi entro 90 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, determina la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli studi e il relativo personale e assegnato alle nuove funzioni.

Articolo 16
(Conferenza dei dirigenti generali)

1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti alle aree dei dipartimenti, i servizi e gli uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici. Alle riunioni partecipa il Capo di gabinetto.
2. Il Ministro partecipa alle sedute della Conferenza, qualora lo ritenga opportuno, ai fini dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico amministrativo.
3. L'Ufficio di gabinetto fornisce il supporto tecnico e organizzativo necessario per i lavori della Conferenza.

Articolo 17
(Disposizioni relative al funzionamento dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici scolastici regionali)

1. A ciascun dipartimento sono assegnati, oltre al capo del dipartimento, non più di tre dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale per l'assolvimento delle funzioni relative alle diverse aree. Il capo del dipartimento promuove il costante coordinamento con l'altro dipartimento e con i servizi anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro comuni per l'approfondimento di tematiche specifiche o per la realizzazione di progetti.
2. Ai dirigenti di livello dirigenziale generale possono essere affidate funzioni vicarie. Ai dirigenti amministrativi e tecnici di livello non generale possono essere affidate dal capo del dipartimento o dal dirigente dell'area, oltre che funzioni di direzione di uffici dirigenziali, funzioni di direzione di programmi e progetti obiettivi, da raggiungere con il concorso di più unità funzionali da coordinare allo scopo, cooperazione diretta con il dirigente titolare.
3. I servizi di cui all'articolo 13 forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le indicazioni fornite dal ministro e dai capi dei dipartimenti.
4. La dirigenza tecnica per la progettazione e il supporto dei processi formativi esercita, oltre alle funzioni di cui al comma 2, all'interno di ciascuno dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici regionali scolastici, le funzioni di cui all'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tra i predetti dirigenti assegnati a ciascun dipartimento ed ufficio scolastico regionale è nominato un responsabile del coordinamento di tali funzioni.
5. Il Capo del dipartimento e i dirigenti di livello dirigenziale preposti alle diverse aree individuano rispettivamente il dirigente di livello dirigenziale generale e il dirigente al quale affidare l'esercizio delle funzioni vicarie.

Articolo 18
(Ruolo del personale e dot. organica)

1. È confermato il ruolo unico del personale non dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione. La dotazione organica si articola in aree e per servizi e uffici periferici di livello dirigenziale generale.
2. La dotazione organica dell'amministrazione della pubblica istruzione, comprensiva del personale dirigente e delle aree e del personale di cui all'articolo 8, comma 6, è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, nelle alleghe tabelle A e B. Tale dotazione sarà ridotta all'atto dei trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si provvede anche con le risorse rinvenienti dalla rideterminazione della dotazione organica del personale del ministero, risultante dalle alleghe tabelle A e B.
4. L'attuazione del presente regolamento non può comportare aggravio di oneri.
5. Al presente regolamento, a norma dell'articolo 75, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è data definitiva attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 19
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621 e 622 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

